

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 21 APRILE 2011:**

- 5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti –  
ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale  
abbreviato - per gli esercizi dal 2011 al 2019; determinazione  
del corrispettivo.**
- 

9

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**

**all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata il giorno 21 aprile 2011 in prima convocazione e 22 aprile 2011 in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento:

**5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti – ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato - per gli esercizi dal 2011 al 2019; determinazione del corrispettivo.**

Vi informiamo che con la revisione del bilancio al 31/12/2010, è venuto a scadere l'incarico, prorogato per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. dall'Assemblea degli azionisti del 19 aprile 2007.

Reconta Ernst & Young S.p.A. ha esercitato l'incarico di revisione contabile del Bilancio di esercizio e consolidato nonché l'incarico di revisione limitata della relazione semestrale consolidata anche per i precedenti trienni 2005/2007 e 2002/2004.

L'incarico conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.A. non risulta ulteriormente rinnovabile per effetto dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs 27 gennaio 2010, nr. 39 che prevede che l'incarico di revisione ha durata di nove esercizi per le società di revisione e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, si rende necessario quindi conferire l'incarico per la revisione legale dei conti ivi inclusa la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché l'incarico di revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato per il prossimo novennio (2011 – 2019).

A tale proposito ed in considerazione della sussistenza delle condizioni sopra illustrate ed in conformità alla formulazione dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs 27 gennaio 2010, nr. 39 che prevede che l'incarico di revisione legale dei conti sia conferito dall'Assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo, Vi invitiamo ad esaminare ed approvare quanto proposto dal Collegio Sindacale nella sua proposta motivata ed allegata sub 1)

alla presente Relazione.

Signori Azionisti,

l'Assemblea è quindi invitata:

- preso atto della proposta motivata espressa dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, come da allegato sub 1);
  - con riferimento ai termini e alle condizioni di cui alla “proposta per la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato e della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato” della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. del 22 febbraio 2010, allegata alla citata proposta sindacale;
- “- a conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico, in relazione a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo 2011-2019, di:
- i) revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, comportante anche attività di verifica della coerenza della relazione sulla gestione con i bilanci medesimi per gli effetti di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 39/2010;
  - ii) verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di cui all’art. 14, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 39/2010;
  - iii) revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato;
  - iv) verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
2. approvare il relativo compenso – a cui andranno aggiunti le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, le spese accessorie relative alla tecnologia, al contributo di vigilanza previsto dalla Consob ed all’I.V.A. – per la stessa società di revisione pari, in via complessiva, ad Euro 180.000 per ciascuno dei suddetti esercizi di cui:
- Euro 50.000 revisione del bilancio di Mediolanum S.p.A.
  - Euro 80.000 revisione del bilancio consolidato del Gruppo di Mediolanum
  - Euro 12.000 verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
  - Euro 35.000 revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di Mediolanum S.p.A.
  - Euro 3.000 verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali
3. ad approvare che i corrispettivi di cui sopra saranno annualmente aggiornati, a

decorrere dalla revisione dei bilanci e del bilancio semestrale abbreviato dell'esercizio 2012, in funzione della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di aprile 2011) e potranno essere soggetti ad integrazioni/variazioni al verificarsi di circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella medesima proposta.

Milano 3, 1 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Roberto Ruozi)



**PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE  
ALL'ASSEMBLEA DI MEDIOLANUM SPA  
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO  
ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE PER IL NOVENNIO 2011 – 2019**

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale di Mediolanum S.p.A.

premessi che

- si rende necessario conferire l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi delle norme di cui ai Decreti Legislativi n. 58/1998 e n. 39/2010, essendo prossima la scadenza del mandato a suo tempo conferito alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. per il periodo 2002 – 2010;
- l'incarico conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.A. non risulta ulteriormente rinnovabile per effetto dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, nr. 39 che prevede che l'incarico di revisione ha durata di nove esercizi per le società di revisione e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico;
- l'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 – prevista in prima convocazione per il 21 aprile 2011 - è chiamata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010 a conferire, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione a una società iscritta all'albo di cui all'art. 161 D. Lgs. 58/1998 e ad approvarne il relativo compenso;
- il Collegio Sindacale di Mediolanum S.p.A. ha formulato a primarie società del settore una richiesta di offerta in relazione all'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2019;
- il revisore uscente della società, Reconta Ernst & Young S.p.A., ha fornito alle società chiamate all'offerta le informazioni di propria competenza;
- le società di revisione interpellate, in possesso dei requisiti normativamente necessari, hanno inviato le proprie offerte;
- sulla base della illustrazione dei principi, criteri, modalità e contenuti dell'attività di revisione e di verifica che le società partecipanti intendono adottare per lo svolgimento dell'incarico, il Collegio ritiene che siano state idoneamente illustrate

l'adeguatezza e la completezza dei piani di revisione. In particolare, non vengono rilevati elementi a causa dei quali l'indipendenza, l'idoneità tecnica, l'organizzazione e l'esperienza delle partecipanti risultino non adeguate all'ampiezza e alla complessità dei compiti da attribuire. Quanto sopra trova indiretta conferma anche nel fatto che molte altre società italiane e estere - con azioni quotate in borsa, o meno - si avvalgono delle società sopra citate per analoghi incarichi.

Considerata l'equivalenza sostanziale degli altri profili esaminati, seppure nella consapevolezza che la stessa non possa né debba costituire il principale fattore rispetto alle finalità del lavoro da svolgere, il Collegio ha giudicato di rilievo tenere conto anche dell'entità dei corrispettivi richiesti.

Rilevato che

all'esito dell'esame di tali risultanze, è stata individuata quale migliore offerta quella della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., formalizzata in data 22 febbraio 2011 e che viene posta a disposizione dei Soci e del pubblico nei medesimi termini e modalità della presente proposta in quanto allegata sub A)

ed osservato che

- Deloitte & Touche S.p.A. risulta iscritta all'albo di cui all'art. 161 D. Lgs. 58/1998 e fa parte del network internazionale Deloitte;
- il piano di revisione illustrato nella suddetta proposta della Deloitte & Touche S.p.A., datata 22 febbraio 2011, avente per oggetto "Proposta per la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato" risulta adeguato e completo in relazione all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico;
- la proposta citata contiene la descrizione della natura dell'incarico, l'indicazione delle attività e delle relative modalità di svolgimento con specifico riferimento, per gli esercizi 2011-2019:
  - i) alla revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ed espressione, con apposita relazione, di un giudizio sul bilancio di esercizio di Mediolanum S.p.A. e sul bilancio consolidato del Gruppo Mediolanum ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 e comprendente attività di verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della Relazione sul governo societario con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato come previsto dagli articoli 14,

- comma 2, del D. Lgs. 39/2010 e 123-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998;
- ii) alle attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili art. 14, comma 1, del D. Lgs. 39/2010;
- iii) alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato;
- iv) alle verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- la stima delle ore effettuata da Deloitte & Touche S.p.A. per lo svolgimento della revisione dei bilanci e per le altre suddette connesse attività di revisione - pari complessivamente a n. 1.800 ore - e la ripartizione tra i livelli di professionalità impiegati risulta conforme all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico;
  - i corrispettivi complessivi richiesti da Deloitte & Touche S.p.A. - pari a Euro 180.000,00 oltre alle spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, le spese accessorie relative alla tecnologia, al contributo di vigilanza previsto dalla Consob ed all'I.V.A. (nonché soggetti ad adeguamento annuale pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita base mese di aprile 2011 decorrente dalla revisione dei bilanci e del bilancio semestrale abbreviato dell'esercizio 2012), il tutto come indicato nella suddetta proposta - risultano tali da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, nonché l'indipendenza del revisore;
  - le determinazioni dei corrispettivi per lo svolgimento degli incarichi oggetto della proposta sono state effettuate in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e si basano sulla stima dei tempi di lavoro per ciascuna categoria professionale e sulle relative tariffe orarie;
  - Deloitte & Touche S.p.A. risponde ai requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa e che quindi allo stato, secondo le informazioni disponibili, non risultano situazioni di incompatibilità;
  - il Socio responsabile dell'incarico è individuato nella persona della Dott. Paolo Gibello Ribatto, che ha maturato esperienze in incarichi di revisione contabile in società operanti nel settore finanziario.

Il Collegio, avvalendosi anche dell'assistenza delle competenti strutture di Mediolanum S.p.A., ha, quindi, svolto le attività ritenute necessarie per giungere a formulare la propria proposta.

Il Collegio, propone quindi all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mediolanum S.p.A. di:

1. conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico, in relazione a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo 2011-2019, di:
  - i) revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, comportante anche attività di verifica della coerenza della relazione sulla gestione con i bilanci medesimi per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 39/2010;
  - ii) verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 39/2010;
  - iii) revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato;
  - iv) verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
2. approvare il relativo compenso – a cui andranno aggiunti le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, le spese accessorie relative alla tecnologia, al contributo di vigilanza previsto dalla Consob ed all'I.V.A. – per la stessa società di revisione pari, in via complessiva, ad Euro 180.000 per ciascuno dei suddetti esercizi di cui:
  - Euro 50.000 revisione del bilancio di Mediolanum S.p.A.
  - Euro 80.000 revisione del bilancio consolidato del Gruppo di Mediolanum
  - Euro 12.000 verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
  - Euro 35.000 revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di Mediolanum S.p.A.
  - Euro 3.000 verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali
3. approvare che i corrispettivi di cui sopra saranno annualmente aggiornati, a decorrere dalla revisione dei bilanci e del bilancio semestrale abbreviato dell'esercizio 2012, in funzione della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di aprile 2011) e potranno essere soggetti ad integrazioni/variazioni al verificarsi di circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella medesima proposta.

Il tutto come da relativa sopra citata proposta formulata dalla stessa società di revisione  
Deloitte & Touche S.p.A


Milano 3, 25 Febbraio 2011

**Il Collegio Sindacale**

Ezio Simonelli

Riccardo Perotta

Francesco Vittadini



22 febbraio 2011

**PROPOSTA PER LA REVISIONE LEGALE  
DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DELLA REVISIONE  
CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO**

Spettabile  
Consiglio di Amministrazione  
**MEDIOLANUM S.p.A.**  
Via F. Sforza - Palazzo Meucci  
Basiglio Milano 3 (MI)

*Alla cortese attenzione del Dott. Roberto Ruozi, Presidente*

Spettabile  
Collegio Sindacale  
**MEDIOLANUM S.p.A.**

*Alla cortese attenzione del Dott. Ezio Maria Simonelli, Presidente*

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per la revisione legale del bilancio d'esercizio di Mediolanum S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato, secondo le modalità e le condizioni qui di seguito esposte.

La durata dell'incarico è di nove esercizi (2011 – 2019) come previsto dall'art. 17 comma 1 del Decreto.

## **1. NATURA DELL'INCARICO**

L'incarico oggetto di questa proposta comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale dei conti previste dall'art. 14 comma 1 del Decreto. In particolare:

- (a) esprimeremo un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato;

- (b) verificheremo nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'incarico comporterà anche la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario pubblicata nella sezione "Documenti societari di corporate governance" del sito internet della Società limitatamente alle informazioni di cui all'art. 123-bis comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2 lettera b) del D.Lgs. 58/98 con il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, come previsto dagli artt. 14, comma 2 del Decreto e 123-bis, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Inoltre, svolgeremo la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 154-ter, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Saranno altresì effettuate le verifiche volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli Unico, IRAP, Consolidato Nazionale, 770 Semplificato e 770 Ordinario) in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

#### **Revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato**

La revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato verrà da noi effettuata secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione contabile generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentirci di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio di Mediolanum S.p.A. e sul bilancio consolidato del Gruppo Mediolanum ai sensi dell'art. 14 del Decreto.

Non sono incluse in questa proposta le attività di revisione legale dei bilanci delle società controllate che, ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Decreto e dell'art. 165 del D. Lgs. n. 58/1998, sono assoggettati a revisione contabile completa (essendo ricomprese nei parametri previsti dall'art. 151 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) e saranno oggetto di autonomo conferimento di incarico da parte delle rispettive Assemblee. Ai fini della verifica della valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio di Mediolanum S.p.A. e dell'espressione del giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo, ci avvarremo, come specificato successivamente, delle risultanze delle suddette attività di revisione dei bilanci delle società controllate. Inoltre, effettueremo la verifica del procedimento di consolidamento.

Il nostro esame sarà condotto secondo i principi di revisione stabiliti dall'art. 11 del Decreto.

Il lavoro di revisione verrà pianificato e svolto in modo tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato non siano viziati da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio della Società e del Gruppo. La revisione contabile comporterà, tra l'altro, l'esame a campione della documentazione giustificativa dei dati e dell'informativa di bilancio, nonché la valutazione dell'idoneità dei principi contabili applicati, della congruità dei principali valori stimati dagli Amministratori e la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nel loro complesso.

I principali aspetti che verranno tenuti in considerazione nella predisposizione del piano generale di revisione e nella successiva esecuzione sono la conoscenza dell'impresa, la comprensione dei sistemi contabili e di controllo interno della stessa, la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo e l'identificazione delle aree significative per il lavoro di

revisione, la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione, nonché il coordinamento, la direzione, la supervisione e il riesame del lavoro.

Le verifiche documentali a campione, nelle aree significative per il lavoro di revisione, verranno determinate tenendo conto delle risultanze dell'esame delle attività di controllo in essere presso le società del Gruppo sui rischi specifici identificati. In particolare, tale esame sarà imperniato sui controlli in essere per mitigare i rischi che hanno un impatto diretto o indiretto sul bilancio e per assicurare la correttezza e la completezza della rilevazione contabile e della rappresentazione in bilancio degli eventi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa. Questa analisi non avrà tuttavia come obiettivo quello di mettere in evidenza tutte le eventuali carenze nei sistemi contabili e di controllo interno dell'impresa e, pertanto, le conclusioni raggiunte dalla società di revisione non dovranno essere interpretate come una valutazione dei sistemi contabili e di controllo interno aziendale nella loro globalità. La revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione è mirata a fornire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. La revisione contabile è comunque soggetta a limitazioni intrinseche che influenzano la capacità del revisore di individuare errori significativi: tali limitazioni possono derivare da fattori quali l'utilizzo di verifiche a campione, le limitazioni intrinseche in qualunque sistema contabile e di controllo interno e la natura persuasiva piuttosto che conclusiva di molti elementi probativi.

L'espletamento dell'incarico presuppone la possibilità di accedere alle scritture contabili delle società del Gruppo e ad ogni altra informazione ritenuta utile per l'esecuzione del lavoro e di poter procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli.

Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali ad esempio la compliance, aspetti informatici, legali o tributari, naturalmente con impegno di riservatezza da parte loro.

Le nostre attività di revisione contabile relativamente al bilancio consolidato, al bilancio di esercizio della Capogruppo nonché di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno saranno svolte sui bilanci predisposti secondo gli International Financial Reporting Standards.

#### **Verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario con il bilancio**

La verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario con il bilancio d'esercizio e consolidato sarà svolta secondo quanto previsto dal Principio di Revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob.

#### **Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili**

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto effettueremo nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, di norma trimestralmente, a meno che particolari circostanze non richiedano verifiche più frequenti. Tali verifiche periodiche saranno effettuate secondo le modalità indicate dalla Consob nella Comunicazione n. 99023932 del 29 marzo 1999.

A tali verifiche periodiche si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale. Tra di essi si segnalano i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile-amministrativo ed al relativo sistema dei controlli interni. Pertanto, non si può escludere che errori ed irregolarità, anche di entità significativa, possano non essere rilevati.

L'indicazione del lavoro previsto in ciascuna verifica trimestrale viene fornita nella successiva sezione "Modalità di svolgimento dell'incarico".

### **Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato**

L'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato verrà svolto facendo riferimento al principio di revisione relativo al controllo contabile delle relazioni semestrali delle società quotate, raccomandato dalla Consob con la Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato è quello di fornire al revisore le basi per attestare che non è venuto a conoscenza di significative variazioni e integrazioni che dovrebbero essere apportate al bilancio semestrale abbreviato stesso per renderlo conforme al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato differisce significativamente da quello di una revisione completa di un bilancio, che consiste nel fornire le basi per l'espressione di un giudizio se il bilancio nel suo complesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica di un'impresa. La portata del lavoro in una revisione contabile limitata è significativamente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa, in quanto non comporta verifiche di validità ed esclude molte procedure solitamente svolte in una revisione contabile.

Una revisione contabile limitata come sopra definita può portare all'attenzione del revisore problematiche significative riguardanti il bilancio semestrale abbreviato, ma non fornisce alcuna assicurazione che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che sarebbero potute emergere da una revisione completa. Pertanto, nella relazione che emetteremo a conclusione del nostro lavoro non esprimeremo un giudizio professionale di revisione sul bilancio semestrale abbreviato.

La revisione limitata riguarderà esclusivamente i dati e le informazioni di natura contabile contenuti nella relazione finanziaria semestrale. Le informazioni sulla gestione ivi contenute verranno da noi sottoposte a verifica solo nei limiti necessari per accertarne la congruenza con il bilancio semestrale abbreviato.

### **Responsabilità e attestazioni degli Amministratori e della Direzione**

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, del bilancio semestrale abbreviato e della correttezza delle informazioni in essi contenute, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori.

La responsabilità del revisore è invece quella di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi di revisione di cui al precedente paragrafo "Revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato".

L'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 prevede la nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale sarà responsabile per la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Pertanto, le lettere di attestazione che Vi chiederemo in conformità a quanto previsto dal Documento 580 dei principi di revisione di riferimento e secondo quanto indicato dal modello contenuto nel Documento di Ricerca Assirevi in materia dovranno essere sottoscritte, oltre che dai legali rappresentanti della Società, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, anche dal dirigente sopra indicato nominato secondo la normativa di riferimento. Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte da Voi o dai Vostri consulenti a supporto delle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal Dirigente preposto in accordo con le disposizioni dell'art. 154-bis, comma 5), è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta inoltre inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/98.

E' inoltre responsabilità degli Amministratori informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possono influire sul bilancio durante il periodo che intercorre fra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio stesso.

Data l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione delle società del Gruppo hanno per il corretto svolgimento della revisione legale, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il suo personale da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto di questa proposta a seguito di false informazioni e attestazioni fornite dai Vostri Amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori in genere.

## **2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

### **Metodologia della revisione contabile**

Gli aspetti salienti che caratterizzano il procedimento di revisione contabile, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione, sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di significatività nella revisione, la valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico riflette la metodologia di Deloitte, basata sullo sviluppo di una strategia generale e di un piano dettagliato di revisione incentrato sulla valutazione dei rischi intrinseci e di controllo e sulla identificazione delle aree significative per il lavoro di revisione, nonché sull'esecuzione tempestiva ed efficiente del lavoro di revisione stesso.

Nell'insieme, il nostro piano di revisione è rivolto ad acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non sia viziato da errori significativi. Tale ragionevole sicurezza è raggiunta acquisendo sufficienti ed appropriati elementi probativi attraverso un'adeguata combinazione di procedure di conformità e di verifiche di validità. La scelta degli elementi probativi necessari nelle circostanze tiene conto di svariati fattori, tra cui la valutazione della natura e del grado di rischio intrinseco di errore del bilancio nel suo insieme e di singoli conti e classi di operazioni, la capacità dei sistemi contabili e di controllo interno di fronteggiare tali rischi di errori (rischio di controllo), la significatività della voce di bilancio o dell'operazione

esaminata e i risultati delle altre procedure di revisione, nonché le fonti e l'affidabilità delle informazioni disponibili.

Desideriamo, comunque, sottolineare che il nostro intervento nel corso dell'intero lavoro verrà dettagliatamente ed attentamente pianificato per:

- informarVi con largo anticipo sulle fasi del lavoro di revisione che richiedono un'assistenza da parte del Vostro personale o un coordinamento delle operazioni di verifica;
- identificare nelle fasi di pianificazione del lavoro di revisione situazioni che potrebbero rivelarsi problematiche e richiedere conseguenti approfondimenti;
- assegnare le priorità sia in termini di tempi che di risorse per l'esecuzione dei lavori di revisione delle aree di bilancio ritenute più significative.

A tal fine si segnala che il procedimento di revisione contabile di Deloitte si fonda su un largo utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, costituiti soprattutto da banche dati che consentono di effettuare analisi mirate delle varie problematiche.

#### **Procedure di revisione del bilancio**

Il nostro lavoro verrà organizzato in due fasi, *preliminare* e *finale*, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

La fase *preliminare* sarà prevalentemente dedicata alla pianificazione del lavoro di revisione, durante la quale verranno affrontati gli aspetti riguardanti:

- (a) la conoscenza dell'attività dell'impresa;
- (b) la comprensione del sistema contabile e dell'ambiente di controllo;
- (c) la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo;
- (d) la definizione del livello di significatività ai fini della revisione contabile;
- (e) lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità;
- (f) l'identificazione di aree contabili significative o particolarmente complesse, incluse quelle che implicano stime contabili discrezionali o sottendono l'esistenza di eventuali rapporti con "parti correlate", per le quali saranno previste specifiche procedure di revisione.

Durante questa fase si provvederà anche a definire modalità, ampiezza e tempistica di esecuzione delle procedure di conformità e di validità, nonché la collaborazione che ci si aspetta di ottenere dal personale della Vostra Società, la composizione del *team* di revisione ed il coinvolgimento di altri revisori e/o di consulenti esterni.

Altro aspetto di particolare rilievo della fase *preliminare* del lavoro di revisione riguarderà la definizione delle modalità e delle tempistiche di raccolta degli elementi probativi basati su conferme esterne, avvalendosi di statuite procedure di revisione. In particolare, verranno

acquisiti elementi probativi per alcune poste specifiche di bilancio ed alcune informazioni attraverso:

1. la richiesta di informazioni ai Vostri legali sulle rivendicazioni e sulle cause in corso;
2. la verifica dell'esistenza delle partecipazioni e degli strumenti finanziari, anche derivati, secondo i criteri stabiliti dalle specifiche procedure di revisione;
3. la richiesta di altre conferme esterne (ad es. clienti, fornitori, istituti di credito, fiscalisti, ecc.).

Si provvederà, inoltre, a definire appropriati metodi per la selezione delle voci da esaminare attraverso campionamenti rappresentativi e non, al fine di raccogliere gli elementi probativi necessari allo svolgimento delle procedure di revisione.

La fase *finale* sarà dedicata all'esecuzione del piano di revisione definito nella fase preliminare, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- (a) aggiornamento e completamento della attività di raccolta degli elementi probativi, con riferimento sia alle procedure di conformità, sia a quelle di validità, con particolare riferimento all'esame delle risposte ottenute mediante conferme esterne;
- (b) valutazione dei risultati del campionamento;
- (c) verifica della correttezza delle valutazioni e dell'informativa sugli investimenti, anche attraverso l'esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
- (d) acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
- (e) esame di eventuali operazioni con "parti correlate", mediante analisi critica delle informazioni fornite dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;
- (f) analisi conclusiva del bilancio attraverso l'esame della nota integrativa e della relazione sulla gestione per verificarne la correttezza e la completezza della informativa, secondo quanto richiesto dalle norme di legge;
- (g) esame degli eventi successivi.

#### **Verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario con il bilancio**

Ai fini dell'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario con il bilancio previsto dall'art. 14, comma 2; lettera e) del Decreto e dall'art. 123-bis, comma 4 del D. Lgs. 58/98, svolgeremo le procedure di verifica indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. In particolare verificheremo la coerenza delle informazioni finanziarie con il bilancio, attraverso il riscontro delle stesse con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato, i dettagli utilizzati per la predisposizione degli stessi, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti. Con riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione e nella relazione

sul governo societario, le nostre procedure consisteranno esclusivamente nella lettura d'insieme delle stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso del lavoro di revisione. In tale ambito, per quanto riguarda le informazioni previste dall'art. 123-bis comma 2, lettera b) del D.Lgs. 58/1998, riguardanti le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, faremo riferimento alle informazioni assunte nell'ambito della revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per la comprensione del sistema di gestione dei rischi e del connesso sistema di controllo interno.

#### **Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili**

Il lavoro che verrà svolto in ciascuna verifica periodica ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto consisterà nelle sottoelencate attività indicate dalla Consob nella sua Comunicazione n. 99023932 del 29 marzo 1999.

Salvo adattamenti e modifiche resi necessari a seguito di specifiche situazioni, le attività che verranno svolte in ciascuna verifica trimestrale sono le seguenti:

- Acquisizione di informazioni circa eventuali significativi cambiamenti nel sistema dei controlli interni intervenuti nel periodo e valutazione degli effetti sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Acquisizione di informazioni sulle procedure in essere presso la Società per la tenuta dei libri obbligatori, per l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali e per il tempestivo aggiornamento della contabilità sociale.
- Esame dei libri contabili obbligatori.
- Esame dell'esistenza della documentazione formale relativa agli adempimenti tributari e previdenziali; verifica con il metodo del campione dei documenti comprovanti i pagamenti dei relativi oneri.
- Svolgimento di sondaggi di conformità, con l'utilizzo di campioni nella fattispecie adeguati, per accertare che le operazioni di gestione siano correttamente rilevate nelle scritture contabili in conformità alle procedure previste dal sistema contabile-amministrativo e dal connesso sistema dei controlli interni della Società; svolgimento di sondaggi di conformità, con l'utilizzo di campioni adeguati, per accertare che le operazioni relative agli adempimenti tributari e previdenziali siano correttamente rilevate nelle scritture contabili e nei libri obbligatori.
- Esame della sistemazione delle irregolarità eventualmente riscontrate in precedenti verifiche.
- Verifica delle disponibilità liquide e dei titoli di proprietà della Società attraverso lo svolgimento di sondaggi di conformità, con l'utilizzo di campioni nella fattispecie adeguati.
- Lettura dei libri sociali.
- ~~Ottenimento dell'ultima situazione periodica disponibile dell'esercizio in corso e effettuazione di analisi comparative, con individuazione dei principali scostamenti, rispetto alla situazione periodica precedente, alla situazione periodica relativa al~~

corrispondente periodo dell'esercizio precedente e al budget, nonché eventuale calcolo di indici di bilancio ritenuti utili nella fattispecie.

- Colloqui con la Direzione della Società, utilizzando anche gli scostamenti di cui al precedente punto, con lo scopo di ottenere informazioni sulla gestione e sugli eventi significativi che si sono verificati nel periodo.
- Colloqui con il Collegio Sindacale finalizzati all'ottenimento di dati ed informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
- Eventuali riscontri documentali per operazioni particolarmente significative o caratterizzate da particolare rischiosità.

I tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con fasi del procedimento di revisione contabile del bilancio o della situazione semestrale. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche trimestrali che del procedimento revisionale del bilancio o della situazione semestrale.

#### **Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato**

La revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato comporterà l'espletamento delle procedure di verifica desunte dal principio di revisione raccomandato dalla Consob, cui si rimanda, con la precisazione che l'effettiva applicazione di tali procedure verrà stabilita anche in base alle risultanze delle verifiche periodiche di cui alla precedente sezione "Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili", nonché alle valutazioni effettuate in sede di pianificazione annuale.

La revisione contabile limitata comporterà anche lo svolgimento di procedure di revisione sulle situazioni semestrali delle società controllate predisposte ai fini del consolidamento, nell'estensione ritenuta necessaria ai fini dell'incarico prospettatoci.

Se nel corso del lavoro verranno identificati significativi errori o voci che presentano elementi di indeterminazione, potremo decidere di svolgere procedure di verifica addizionali o più estese (ad esempio, sondaggi o procedure di validità) nella misura in cui siano necessarie per permetterci di approfondire le problematiche identificate. Nel caso in cui queste procedure di verifica addizionali o più estese rendano il lavoro significativamente diverso da quello proposto, informeremo gli Amministratori e il Collegio Sindacale di tali procedure e delle ragioni che le rendono necessarie.

Con riferimento all'incarico di revisione contabile limitata del suddetto bilancio semestrale abbreviato, riteniamo opportuno precisare sin d'ora che al fine di consentirci lo svolgimento di un esame adeguato secondo i principi di revisione raccomandati da Consob è indispensabile che il Dirigente preposto ci trasmetta la bozza del bilancio semestrale abbreviato almeno 7 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione e che la relazione finanziaria semestrale sia messa a nostra disposizione in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di revisione necessarie, anche ai fini del rispetto dei termini di pubblicazione della nostra relazione di revisione previsti dalla normativa.

Facciamo presente che l'indisponibilità della relazione finanziaria semestrale in tempi ragionevolmente sufficienti ai fini dello svolgimento delle procedure di revisione potrà rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti sulle conclusioni formulate nella relazione di revisione.

### **Revisioni contabili dei bilanci delle società controllate e del bilancio consolidato**

Come richiesto dall'art. 165 del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Regolamento di attuazione di detto decreto legislativo, contenuto nella Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, i bilanci d'esercizio e i bilanci consolidati delle società controllate sono assoggettati ad attività di revisione contabile con emissione di un separato giudizio sugli stessi. Gli incarichi relativi a tali revisioni sono oggetto di proposte separate ed autonome approvazioni da parte delle relative Assemblee degli Azionisti.

Nella tabella riportata in Allegato III alla presente proposta viene presentato il piano di revisione del Gruppo Mediolanum, in cui vengono indicate:

- le società controllate italiane oggetto di revisione contabile (incarichi per Enti di Interesse Pubblico o revisioni legali);
- le società controllate estere le cui situazioni contabili predisposte ai fini del consolidamento sono oggetto di verifica ai sensi degli artt. 150 e 151 del citato Regolamento Consob.

Nell'Allegato III si forniscono inoltre le informazioni (durata dell'incarico, estensione del lavoro, ecc.) sugli incarichi delle società del Gruppo.

Le risultanze dei suddetti lavori di revisione dei bilanci delle società controllate verranno da noi utilizzate in funzione del duplice obiettivo di accertare la correttezza della valutazione delle partecipazioni ai fini del giudizio sul bilancio d'esercizio di Mediolanum S.p.A. e di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo nel suo complesso.

Inoltre, il nostro lavoro di verifica del bilancio consolidato includerà:

- la pianificazione delle attività di revisione svolte dai nostri uffici corrispondenti all'estero;
- l'esame delle schede di consolidamento di ciascuna società inclusa nell'area di consolidamento;
- la verifica della correttezza e della completezza delle scritture di consolidamento e del sottostante procedimento;
- la verifica della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del Gruppo e della adeguatezza dell'informativa di bilancio.

L'art. 14 comma 6 del Decreto prevede che i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio consolidato siano interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A tal fine, come indicato dalla menzionata norma di legge e allo scopo di assumere la responsabilità richiesta dalla medesima, saremo chiamati ad effettuare le procedure di revisione previste dal documento 600 lettera A) dei principi di revisione di riferimento (L'utilizzo del lavoro di altri revisori) e, in particolare, ci dovranno essere trasmessi, tra l'altro, i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate, inoltre potremo ottenere dai suddetti soggetti o dagli Amministratori delle società delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso le medesime società.

### **Comunicazione con il Collegio Sindacale e la Direzione**

L'attenzione costante al miglioramento dei processi aziendali, del sistema contabile-amministrativo e di controllo interno della società assoggettata a revisione e la volontà di soddisfare le sue aspettative su tale area fanno parte della filosofia operativa di Deloitte. Tale filosofia si estrinseca in un rapporto continuo con la Direzione della Società, finalizzato a fornire suggerimenti e proposte per il miglioramento dei processi e dei sistemi aziendali.

Sarà pertanto nostro impegno comunicare tempestivamente alla Direzione della Società, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale eventuali considerazioni, commenti od osservazioni sul sistema contabile-amministrativo, sul sistema informativo, su quello di controllo interno e su altri aspetti dell'attività della Società che formano oggetto di analisi nel corso del procedimento di revisione, compresi gli argomenti di revisione rilevanti ai fini della *corporate governance*.

L'art. 150 del D. Lgs. n. 58/1998 prevede lo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti acquisiti nel corso del lavoro con il Collegio Sindacale per l'espletamento dei rispettivi compiti. Inoltre per gli enti di interesse pubblico l'art. 19 del Decreto attribuisce al Collegio Sindacale il ruolo di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e prevede che la società di revisione legale presenti a quest'ultimo una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Qualora nel corso del nostro lavoro emergessero fatti ritenuti censurabili, informeremo senza indugio, come prescritto dell'art. 155, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob ed il Collegio Sindacale.

Per mantenere un adeguato livello di comunicazione, è nostro intendimento incontrare periodicamente la Direzione della Società per:

- individuare le aspettative della Direzione e discutere il piano di revisione annuale, identificando le aree su cui porre maggiore enfasi nel corso del lavoro;
- ottenere informazioni su importanti problematiche contabili o gestionali che possono avere un impatto sull'attività della Società e del Gruppo;
- comunicare i risultati del nostro lavoro di revisione, presentare proposte per il miglioramento dei processi e dei controlli ed esporre gli eventuali argomenti di interesse per la *corporate governance*.

### **Sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 770**

Ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 770 saranno svolte le procedure di verifica di seguito indicate:

#### Modelli di dichiarazioni dei redditi (Unico, IRAP, Consolidato Nazionale)

- Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- Analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente;

- Ottenimento di specifica lettera di attestazione.

#### Modello 770 Semplificato ed Ordinario

- Riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 Semplificato con quanto risulta in contabilità;
- Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770 Ordinario;
- Ottenimento di specifica lettera di attestazione.

In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione e l'incarico sarà concluso con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.

Resta inteso che in nessun modo dette sottoscrizioni rappresentano l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza delle suddette dichiarazioni fiscali, nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità della Vostra Società. In particolare, in caso di accertamenti da parte dell'autorità fiscale resta inteso che non assumiamo alcuna responsabilità nei confronti della Vostra Società, dei soci e degli Amministratori.

Si precisa che nella presente proposta non sono incluse le attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni IVA ai fini della compensazione del relativo credito.

### **3. DOCUMENTI FINALI**

Al termine della revisione emetteremo per ciascun esercizio una relazione sul bilancio d'esercizio della Società ed una relazione sul bilancio consolidato del Gruppo, secondo le modalità previste dall'art. 14 del Decreto.

Inoltre, al termine del lavoro sulla revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato emetteremo una relazione nella quale, se le verifiche avranno avuto esito positivo, indicheremo che non siamo venuti a conoscenza di variazioni e integrazioni significative che dovrebbero essere apportate al bilancio semestrale abbreviato per renderlo conforme al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dalla Unione Europea. La relazione preciserà che la revisione contabile limitata ha comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione, che pertanto non consente di esprimere un giudizio professionale di revisione sul bilancio semestrale abbreviato.

La riproduzione o la pubblicazione dei bilanci della Vostra Società e dei bilanci consolidati del Gruppo, accompagnati dalle nostre relazioni, dovrà essere da noi preventivamente autorizzata e preceduta da una verifica della bozza di stampa per il nostro controllo di qualità. Eventuali traduzioni in altre lingue delle nostre relazioni dovranno essere effettuate direttamente da noi.

#### **4. PERSONALE IMPIEGATO, TEMPI, CORRISPETTIVI E ALTRE SPESE ACCESSORIE DELLA REVISIONE**

##### **Personale impiegato**

Avuto riguardo alle caratteristiche ed alle dimensioni aziendali del Gruppo, nonché alle connesse esigenze di esecuzione dell'incarico, di supervisione e di indirizzo del gruppo di lavoro, riteniamo che il *team* professionale che svolgerà l'incarico di revisione presso il Vostro Gruppo debba essere formato da un socio responsabile del lavoro, da un dirigente esperto coordinatore del lavoro presso il cliente e da più revisori esperti ed assistenti. La responsabilità dell'incarico sarà affidata al Dott. Paolo Gibello Ribatto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Decreto l'incarico di responsabile della revisione legale dello stesso ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente i sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente. Ai fini del rispetto della disposizione menzionata, prima che il socio responsabile dell'incarico raggiunga il limite dei sette esercizi sociali, verrà fatta apposita comunicazione a Voi, con opportuna informativa anche alla Consob, per la relativa sostituzione.

Il nostro ufficio operativo di riferimento per lo svolgimento del presente incarico è quello di Milano.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo inoltre avvalerci della collaborazione di esperti in materia fiscale e dei sistemi EDP appartenenti al nostro network.

##### **Tempi e corrispettivi**

La determinazione dei nostri onorari per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati dalla Consob e si basa su una stima dei tempi di lavoro per ciascuna categoria professionale e sulle relative tariffe orarie.

Per effettuare la stima dei tempi di lavoro abbiamo utilizzato in termini generali gli elementi informativi relativi ai principali aspetti dell'attività e dell'organizzazione della Vostra Società e del Gruppo, tra i quali il suo sistema di controllo interno, acquisiti in sede di preparazione della proposta. In particolare, tale stima risulta da una previsione analitica dell'impegno richiesto nelle varie fasi di cui si compone l'incarico (comprensione dell'attività, identificazione dei processi di controllo dei rischi, ecc.) ripartito tra le varie categorie di personale professionale. Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi per l'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società e del relativo bilancio consolidato, per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato nonché le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, risulta essere il seguente:

	<u>Ore</u>	<u>Onorari (Euro)</u>
Revisione contabile del bilancio di Mediolanum S.p.A. inclusa la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni incluse nella relazione sul governo societario con il bilancio	520	50.000
Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento	770	80.000
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	140	12.000
Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di Mediolanum S.p.A.	335	35.000
Verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	35	3.000
	<u>1.800</u>	<u>180.000</u>

Le ore e gli onorari sopra indicati si riferiscono ad ognuno degli esercizi di riferimento della presente proposta. Essi escludono le ore e gli onorari delle società controllate italiane ed estere indicate nella tabella dell' Allegato III, i cui incarichi sono conferiti autonomamente.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale delle società del Gruppo per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione dei bilanci, per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato e delle verifiche in corso d'anno.

Nell' Allegato I vengono forniti il dettaglio delle ore e degli onorari suddivisi per categoria professionale per ciascuna tipologia di lavoro di revisione indicata in questa proposta.

#### **Altre spese**

Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari, il contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell' art. 40 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'IVA.

#### **Fatturazione**

Secondo la nostra prassi, la fatturazione degli onorari relativi alla revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato avverrà secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, -55% all'inizio della fase di revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro.

La fatturazione degli onorari relativi alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato avverrà per il 60% all'inizio di tale lavoro e per il residuo 40% a completamento dello stesso.

La fatturazione degli onorari relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili avverrà trimestralmente al completamento di ciascuna verifica.

La fatturazione per la verifica delle sottoscrizioni fiscali avverrà al completamento della verifica stessa.

Il pagamento dovrà essere effettuato a presentazione delle rispettive fatture.

## 5. AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il numero di ore e quindi gli onorari precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni.

Se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente proposta quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla Vostra Società e/o dalle società del Gruppo, ulteriori procedure di revisione o obblighi supplementari attinenti lo svolgimento della revisione legale, quali ad esempio la richiesta di incontri, informazioni e documenti da parte di organismi di vigilanza, nonché le eventuali attività aggiuntive effettuate in relazione alle società esaminate da altri revisori provvederemo a comunicarVi le integrazioni conseguenti dei corrispettivi. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

Inoltre, gli onorari precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di aprile 2011) e decorrerà dalla revisione dei bilanci e del bilancio semestrale abbreviato dell'esercizio 2012 e dall'attività di verifica della tenuta della contabilità prevista per l'esercizio 2012.

## 6. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 del Decreto e del Regolamento Consob n. 11971/99 in tema di incompatibilità, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) e di coloro che svolgono funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della Vostra Società. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli organi o alle persone di cui sopra.

Vi invitiamo inoltre a trasmetterci tempestivamente l'attuale struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle società o enti che Vi controllano, alle società che detengono direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella Vostra società, delle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre società controllate, collegate, dirette ed indirette. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente in merito ad

ogni variazione che dovesse intervenire in relazione alla struttura del Vostro Gruppo e alle ulteriori informazioni di cui sopra. Con la firma della presente ci autorizzate a trattare le informazioni ricevute per le finalità di cui all'art. 17 del Decreto, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle altre entità della nostra rete.

Resta convenuto che, al fine di rispettare quanto previsto all'art. 17 del Decreto, la Vostra società si impegna ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente, da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.

Riteniamo pertanto utile fornirVi nell'Allegato II i nominativi dei soci di Deloitte & Touche S.p.A., alcuni dei quali sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione della nostra società, nonché dei Sindaci.

## 7. RISERVATEZZA DEI DATI

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere divulgati esclusivamente a:

- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le società aderenti al network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A., nonché eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell'incarico e nelle nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A. sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni;
- autorità di vigilanza, italiane o estere;
- autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge;
- altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

Al fine dell'espletamento dell'incarico di revisione potremmo venire a conoscenza di alcune informazioni rientranti nella nozione di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 58/98 (cosiddette "Informazioni Privilegiate").

Le Informazioni Privilegiate a cui la nostra società avrà accesso saranno oggetto dell'impegno di riservatezza di cui al presente punto, restando inteso che i terzi a cui le dovessimo comunicare dovranno essere tenuti ad analogo obbligo di riservatezza.

